

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

Il giorno 18 febbraio 2006, presso la sede del Circolo dell'Unione in Firenze, via Tornabuoni n. 7, si è riunito il Comitato di coordinamento nazionale del Gruppo Giovani dell'Associazione Dimore Storiche Italiane composto da:

Coordinatore nazionale: Gilberto Cavagna di Gualdana.

Responsabili regionali: Francesco Arditi (Puglia); Federico Baldi (Emilia Romagna); Francesco Boncompagni Ludovisi (Toscana); Valérie Bossi Fedrigotti (Trentino Alto Adige); Umberto Brinatti (Piemonte e Valle d'Aosta); Marco Pontoglio Bina (Lombardia); Ester Tanasso (Molise), Alberto Donnaperna (Basilicata); Elisabetta Leopardi Dittajuti (Marche); Livia Pinzari (Lazio).

Consiglieri nazionali: Nino Filotico (Puglia); Francesco Scardaccione (Basilicata); Andrea Serlupi Crescenzi (Lazio); Giuseppe Valentini (Puglia).

Il Comitato di coordinamento nazionale, constatato l'incremento del numero dei soci giovani e delle iniziative intraprese dalle delegazioni giovanili, evidenziata la necessità di una nuova regolamentazione del Gruppo Giovani, al fine di una migliore organizzazione delle attività e disciplina dei rapporti, ha convenuto sulla necessità di dover modificare il regolamento del Gruppo Giovani, approvato dal Consiglio direttivo dell'Associazione il 5 marzo 1994, e ha deliberato il nuovo articolato di seguito riportato.

Il testo del nuovo regolamento del Gruppo Giovani dell'ADSI, composto di sedici articoli, entrerà in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Consiglio direttivo dell'Associazione.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

REGOLAMENTO DEL GRUPPO GIOVANI

Approvato dal Consiglio direttivo in data 5 marzo 1994
Modificato dal Consiglio direttivo in data ** ***** 2006

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

Il Gruppo Giovani dell'Associazione Dimore Storiche Italiane è composto dai soci ordinari dell'Associazione che non abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età e che chiedano di farne parte e da coloro i quali ne siano ammessi nel rispetto del limite d'età e rientrando in una delle categorie di cui all'articolo 3.

Esso è presente presso ciascuna Sezione regionale dell'Associazione con la denominazione di Delegazione Giovanile; detta delegazione partecipa alle attività della Sezione regionale dalla quale dipende ed alla quale risponde del proprio operato.

Organi del Gruppo Giovani sono:

- il **Comitato di Coordinamento Nazionale**: composto dai Responsabili Regionali in carica di ciascuna delegazione giovanile e da un massimo di sette Consiglieri, nominati in modo che il numero dei membri del Comitato sia dispari;
- il **Coordinatore Nazionale**: eletto dai Responsabili Regionali in carica tra i soci del Gruppo Giovani che abbiano ricoperto la carica di responsabile regionale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ E FINALITÀ

Il Gruppo Giovani si propone di contribuire alla realizzazione degli obiettivi e dei fini perseguiti dall'Associazione; vale a dire la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle dimore storiche, nonché la tutela del patrimonio culturale da esse costituito.

In particolar modo, il Gruppo Giovani si propone di:

- istruire, informare e guidare, sia in campo associativo, sia culturale i giovani interessati alla salvaguardia, conservazione, valorizzazione e gestione delle dimore storiche;
- promuovere ogni iniziativa atta a stimolare ed approfondire la conoscenza dei problemi di cui al precedente punto, anche al fine di accrescere e sviluppare nei soci la consapevolezza del loro ruolo culturale e sociale;
- svolgere attività formative ed informative tali da favorire la conoscenza delle tematiche che per il Gruppo Giovani rivestono particolare importanza;
- promuovere e organizzare studi, ricerche e iniziative dirette al conseguimento degli obiettivi e dei fini sociali o di carattere culturale;
- collaborare con analoghe organizzazioni nazionali ed internazionali aventi scopi affini e similari a quelli dell'Associazione;
- stimolare l'interesse dell'opinione pubblica verso l'Associazione e i suoi scopi;

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

- promuovere la conoscenza ed i contatti tra i soci.

ARTICOLO 3 – SOCI GIOVANI

Il Gruppo Giovani è composto:

dai soci ordinari dell'Associazione che non abbiano superato il trentacinquesimo anno d'età e che chiedano alla propria Sezione regionale di far parte del Gruppo Giovani (di seguito **soci Ordinari**)

e da coloro i quali che, non avendo superato il trentacinquesimo anno d'età, rientrino in una delle seguenti categorie di soci:

- **soci Ordinari Giovani**: figli, o i rispettivi coniugi, di proprietario di dimora storica che sia socio ordinario dell'Associazione;
- **soci Aderenti Giovani** - "amici delle dimore storiche": persone fisiche comunque interessate al conseguimento delle finalità del Gruppo Giovani.

ed inoltre dai figli, o i rispettivi coniugi, di proprietario di dimora storica che sia socio ordinario dell'Associazione, che pur avendo superato il trentacinquesimo ma non il quarantacinquesimo anno d'età chiedano alla propria Sezione regionale di far parte del Gruppo Giovani (di seguito **soci Ordinari Aggiunti**)

Solo i soci Ordinari e i soci Ordinari Giovani, in regola con il versamento delle quote sociali, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali. Se non disposto in maniera diversa specificatamente per i soci Ordinari Aggiunti, ad essi si applicano le stesse disposizioni previste per i soci Ordinari Giovani.

Ogni socio Ordinario Giovane, Ordinario Aggiunto e Aderente Giovane è tenuto al pagamento del contributo annuale di partecipazione al Gruppo Giovani rispettivamente determinato dall'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato di Coordinamento Nazionale del Gruppo Giovani.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI GIOVANI

L'aspirante socio Ordinario Giovane, per essere ammesso, deve inoltrare domanda di ammissione alla Delegazione Giovanile, ove costituita, presso la cui regione è sita la dimora o presso la quale ha la residenza abituale. Nelle regioni ove non sia stata ancora costituita la delegazione giovanile, le domande di ammissione devono essere inoltrate direttamente alla Sezione regionale dell'Associazione.

L'aspirante socio Aderente Giovane, per essere ammesso, deve essere presentato da due soci Ordinari o da due soci Ordinari Giovani e deve inoltrare domanda di ammissione alla Delegazione Giovanile presso la cui regione egli risiede.

Il socio Ordinario dell'Associazione che intenda prendere parte alle iniziative ed attività del Gruppo Giovani deve inoltrare apposita domanda di partecipazione alla Delegazione Giovanile, ove costituita, della Sezione regionale presso la quale egli è iscritto.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

Le domande di ammissione, così presentate, (non le domande di partecipazione) devono essere approvate dal Consiglio di Delegazione o, ove non ancora eletto, dai soci ordinari e dai soci ordinari giovani della costituenda delegazione giovanile e devono essere inoltrate, per il tramite e con il parere del comitato direttivo della rispettiva Sezione regionale, al Consiglio Direttivo dell'Associazione che delibera inappellabilmente sull'ammissione.

La qualifica di socio giovane si perde per dimissione, esclusione e, automaticamente, al perdersi delle condizioni indicate all' art.3 .

Il socio Ordinario e il socio Ordinario Giovane che ricopre cariche sociali, sia in ambito regionale, sia in ambito nazionale non perde la qualifica di socio giovane fino al termine del mandato.

I soci giovani, regolarmente iscritti e in regola con il versamento delle quote sociali, possono frequentare le attività delle altre Delegazioni Giovanili su richiesta e ove possibile.

ARTICOLO 5 - COMITATO DI COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Comitato di Coordinamento Nazionale fornisce un armonico indirizzo alle iniziative intraprese dalle Delegazioni Giovanili. Esso regola, coordina e supervisiona le attività programmate e organizzate dalle Delegazioni Giovanili, coadiuvando i Responsabili Regionali e i componenti dei consigli di delegazione nello svolgimento delle rispettive funzioni.

Il Comitato di Coordinamento Nazionale è inoltre competente ad apportare ogni modifica al presente regolamento, a maggioranza semplice (ossia, metà più uno degli aventi diritto di voto), previo parere favorevole della Commissione regolamento. Il regolamento dei Gruppi Giovani, così modificato, deve essere, successivamente, approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato di Coordinamento Nazionale è composto dai Responsabili Regionali in carica di ciascuna Delegazione Giovanile, ove costituita, e da un massimo di sette consiglieri scelti, dai membri del Comitato stesso, tra i soci ordinari e i soci ordinari giovani del Gruppo Giovani che si sono distinti per impegno e capacità. E' facoltà del Coordinatore Nazionale scegliere e nominare, autonomamente, tre dei suddetti consiglieri.

I Consiglieri nazionali, nominati in modo che il numero dei membri del Comitato sia dispari, rimangono in carica tre anni e decadono, automaticamente, al termine del loro mandato o qualora non partecipino, senza alcuna giustificazione, alle riunioni per due volte consecutive.

Essi sono rieleggibili, di seguito, una sola volta.

I responsabili regionali in carica nominano un Coordinatore Nazionale e, su proposta di questi, un Vice Coordinatore Nazionale.

L'elezione del Coordinatore Nazionale avviene con scrutinio segreto, a maggioranza relativa (ossia, metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti e, pertanto, non necessariamente più della metà), alla presenza di

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane

Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

almeno la metà più uno dei Responsabili Regionali componenti il Comitato stesso, sia in prima, sia in seconda convocazione.

La nomina dei Consiglieri nazionali avviene, a maggioranza relativa, alla presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Comitato stesso, sia in prima, sia in seconda convocazione.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione (Coordinatore Nazionale o, su sua delega e nell'ordine, Vice Coordinatore Nazionale o responsabile regionale più anziano d'età).

Il Comitato di Coordinamento Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno e, in ogni caso, tutte le volte che il Coordinatore Nazionale lo ritenga opportuno o che ne sia fatta richiesta motivata, da almeno tre dei suoi membri, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, la convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data di della richiesta; qualora il Coordinatore Nazionale o il suo vice non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente dell'Associazione.

La convocazione del Comitato di Coordinamento Nazionale, riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, deve avvenire mediante avviso scritto inviato a ciascun membro per lettera o per posta elettronica, dietro suo consenso, almeno due settimane prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione del Comitato può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Il Comitato, così convocato, può validamente deliberare, a maggioranza relativa, quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione le deliberazioni possono essere prese, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei componenti aventi diritto di voto.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione (Coordinatore Nazionale o, su sua delega e nell'ordine, Vice Coordinatore Nazionale o Responsabile Regionale più anziano d'età).

I componenti del Comitato di Coordinamento Nazionale, qualora impossibilitati a partecipare ad una riunione, possono farsi rappresentare per delega: da un socio ordinario o da un socio ordinario giovane della propria delegazione o da altro responsabile regionale, se responsabili regionali in carica; da un altro membro del Comitato, se consiglieri nazionali.

Una stessa persona non può rappresentare più di un membro.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Coordinatore Nazionale, questi può essere sostituito, su sua delega e nell'ordine, dal Vice Coordinatore Nazionale o dal Responsabile Regionale più anziano d'età.

Il Comitato, ove ritenuto necessario, può ricorrere all'istituzione di gruppi di lavoro e di commissioni.

ARTICOLO 6 – GRUPPI DI LAVORO E COMMISSIONI

Per l'adempimento delle funzioni e dei compiti del Comitato di Coordinamento Nazionale, possono essere istituiti gruppi di lavoro e commissioni la cui

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

operatività e durata deve essere stabilita dal Comitato, di volta in volta, al momento della loro costituzione.

Tali organi, i cui componenti devono essere nominati dal Comitato tra i soci ordinari e i soci ordinari giovani del Gruppo Giovani, sempre in numero dispari, preferendo, ove possibile, la presenza di un membro del Comitato di Coordinamento Nazionale, devono essere improntati a regole di massima elasticità, operatività e speditezza.

Ad essi si applicano le stesse disposizioni previste in merito alle modalità ed alla validità delle deliberazioni adottate del Comitato.

I gruppi di lavoro possono essere istituiti a livello nazionale o regionale al fine di coadiuvare il Comitato di Coordinamento Nazionale o una o più Delegazioni Giovanili.

Le commissioni possono essere istituite solo a livello nazionale; esse sono indipendenti dal Comitato di coordinamento nazionale che dovrà adottare le deliberazioni prese da queste ultime nel rispettivo campo di competenza.

I presidenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni, nominati dal Coordinatore Nazionale, devono riferire al Comitato, periodicamente, sul loro operato e sull'assolvimento degli incarichi loro conferiti.

ARTICOLO 7 - COORDINATORE NAZIONALE

Il Coordinatore Nazionale viene eletto, con scrutinio segreto, dai Responsabili Regionali in carica in regola con il versamento delle quote sociali.

Egli viene scelto tra i soci del Gruppo Giovani che hanno ricoperto o stanno ancora ricoprendo la carica di responsabile regionale, rimane in carica tre anni ed è riconfermabile, consecutivamente, una sola volta.

Il Coordinatore Nazionale, tra l'altro:

- presiede le riunioni del Comitato di Coordinamento Nazionale e conferisce ai vari membri attribuzioni ed incarichi specifici, sull'assolvimento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire;
- propone il Vice Coordinatore Nazionale e nomina, eventualmente, un segretario, entrambi scelti tra i membri del Comitato;
- sceglie e nomina, autonomamente, tre dei sette Consiglieri componenti il Comitato stesso;
- sceglie e nomina, autonomamente, i presidenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni.

Il Coordinatore Nazionale partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Associazione, con voto consultivo, e riferisce delle iniziative e dell'andamento del Gruppo Giovani.

Nelle Sezioni regionali ove non sia stata ancora costituita una Delegazione Giovanile, o nelle quali la stessa, pur costituita, sia inattiva da più di un anno, è facoltà del Coordinatore Nazionale, informato il Presidente di Sezione, di nominare, tra i soci Ordinari e i soci Ordinari Giovani che non abbiano ancora

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

superato il quarantatreesimo anno d'età, un responsabile regionale pro tempore. Quest'ultimo resta in carica un anno, potendo essere confermato per un massimo di un altro anno, e rappresenta la delegazione giovanile della quale promuove la costituzione o la riattivazione.

Non appena costituita o riattivata la Delegazione Giovanile, prima della scadenza del mandato, il Responsabile Regionale pro tempore convoca l'assemblea di delegazione per l'elezione del Consiglio di delegazione e la successiva nomina del Responsabile Regionale.

ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI SPECIALI

Informati i competenti Presidenti di sezione e il Presidente dell'Associazione, il Coordinatore Nazionale interviene nei casi di inattività o irregolare funzionamento delle Delegazioni Giovanili, di seguito riportati, potendo nominare un Responsabile Regionale pro tempore, come disposto nell'articolo 7:

- a fronte di gravi e comprovate irregolarità commesse dal Responsabile Regionale o dal Consiglio di delegazione, riscontrate dal Comitato di Coordinamento Nazionale;
- a fronte della mancata convocazione dell'assemblea di delegazione entro il 31 maggio di ogni anno;
- a fronte della mancata convocazione dell'assemblea di delegazione su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci Ordinari e dei soci Ordinari Giovani aventi diritto di voto;
- a fronte della mancata convocazione del Consiglio di delegazione, su richiesta motivata di almeno due dei suoi membri;
- a fronte della mancata convocazione del Consiglio di delegazione per un periodo superiore ai sei mesi;
- in caso di non applicazione del presente regolamento;
- in tutti i casi deliberati dal Comitato di Coordinamento Nazionale.

A fronte della mancata convocazione del Comitato di Coordinamento Nazionale, da parte del Coordinatore Nazionale o, su sua delega, dal vice Coordinatore Nazionale, per un periodo superiore ad un anno o su richiesta motivata di almeno tre dei suoi membri e a fronte di altre gravi irregolarità, il Responsabile Regionale più anziano d'età, informato il Presidente dell'Associazione, può convocare il Comitato di Coordinamento Nazionale per l'elezione di un nuovo Coordinatore Nazionale.

ARTICOLO 9 – COMMISSIONE REGOLAMENTO

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, viene istituita, ai sensi dell'articolo 6, in via permanente, una Commissione con lo scopo di dirimere eventuali problemi di interpretazione ed applicazione del regolamento del Gruppo Giovani. La Commissione è competente a proporre modifiche al regolamento da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento Nazionale.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

Le proposte di modifica al presente regolamento, adeguatamente motivate, presentate dai componenti il Comitato o dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, non possono essere votate dal Comitato di Coordinamento Nazionale, ai sensi dell'articolo 16, se prive del parere favorevole espresso dalla Commissione.

La suddetta Commissione è composta da tre membri eletti dal Comitato di Coordinamento Nazionale; essi restano in carica cinque anni, sono rieleggibili e non possono ricoprire, contemporaneamente, la carica di Coordinatore Nazionale o di Responsabile Regionale.

Il presidente della suddetta Commissione è nominato dal Coordinatore Nazionale.

La Commissione si pronuncia, sui problemi di competenza, deliberando a maggioranza relativa. In caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Qualora la Commissione venga chiamata a pronunciarsi su problemi interpretativi posti da una Delegazione Giovanile della quale sia socio uno dei membri della stessa, questi viene temporaneamente sostituito dal Coordinatore Nazionale o, nell'ordine, dal suo vice o dal Responsabile Regionale più anziano d'età.

Le decisioni prese dalla Commissione vengono trasmesse, per iscritto e motivate, al Coordinatore Nazionale per la loro applicazione; esse devono riportare il parere espresso da ciascun componente.

ARTICOLO 10 - RISORSE FINANZIARIE

Le iniziative e le attività sociali delle Delegazioni Giovanili sono finanziate:

- dalle quote sociali direttamente versate, alla sede centrale e da questa riversate alle rispettive sezioni regionali, da ciascun socio Ordinario dell'Associazione (che non abbia superato il quarantacinquesimo anno d'età e che abbia chiesto di far parte del Gruppo Giovani) e da ciascun socio Ordinario Giovane, Ordinario Aggiunto e Aderente Giovane;
- da eventuali contributi erogati dalle rispettive Sezioni regionali;
- da ogni entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale quale, a titolo d'esempio, autofinanziamento o sponsorizzazioni.

Le sponsorizzazioni potranno essere accettate da ciascuna Delegazione Giovanile previo parere favorevole del Comitato di Coordinamento Nazionale e del comitato direttivo della propria Sezione regionale.

L'operatività del Comitato di Coordinamento Nazionale è garantita e finanziata:

- da contributi erogati dalle Delegazioni Giovanili, così come stabilito dal Comitato di Coordinamento Nazionale;
- da eventuali contributi erogati dalla sede centrale dell'Associazione;
- da ogni entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale quale, ad esempio, sponsorizzazioni.

Le sponsorizzazioni potranno essere accettate dal Comitato di Coordinamento Nazionale previo parere favorevole del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Le Delegazioni Giovanili, nel realizzare gli obiettivi e le finalità perseguiti dall'Associazione, riportati nell'articolo 2 del presente regolamento, possono organizzare, tra l'altro, riunioni informali tra i soci di ciascuna delegazione, eventi, dibattiti ed attività d'incontro culturali (ad esempio: visite ad edifici storici; convegni ed altri incontri conviviali tra soci o altre associazioni similari).

Le suddette attività possono essere organizzate, sia in ambito regionale, sia tra due delegazioni giovanili appartenenti a sezioni regionali confinanti, informate le rispettive Sezioni regionali e d'intesa con il Comitato di Coordinamento Nazionale.

L'organizzazione di eventi, da parte delle delegazioni giovanili, che superi il suddetto ambito territoriale dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Coordinamento Nazionale e potrà essere realizzata solo sotto la sua supervisione e direzione, anche con l'istituzione di un gruppo di lavoro.

Le iniziative organizzate dalle delegazioni giovanili devono essere improntate alla massima partecipazione dei soci.

Anche al fine di promuovere la conoscenza ed i contatti reciproci tra i soci e al fine di pianificare gli obiettivi e le finalità da perseguire a livello nazionale, ogni anno, in data e luogo fissati dal Comitato di Coordinamento Nazionale, si organizza un raduno nazionale dei Gruppi Giovani la cui organizzazione spetterà, a rotazione, a ciascuna delegazione giovanile e si svolgerà in accordo e sotto la supervisione, coordinamento e direzione del Comitato di Coordinamento Nazionale.

La partecipazione alle iniziative organizzate dalle delegazioni giovanili, sia a livello regionale, sia nazionale, è consentita a tutti i soci della delegazione medesima e, nel limite dei posti disponibili, ai soci del Gruppo Giovani.

La partecipazione di non soci viene regolamentata, di volta in volta, in base alle specifiche esigenze organizzative e logistiche.

ARTICOLO 12 - DELEGAZIONI GIOVANILI

Le Delegazioni Giovanili, costituite presso ciascuna Sezione regionale, curano, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, le finalità del Gruppo Giovani mantenendo e incentivando la reciproca conoscenza tra soci.

Organi delle Delegazioni Giovanili sono:

- **l'Assemblea di Delegazione:** composta da tutti i soci giovani (Ordinari, Ordinari Giovani, Ordinari Aggiunti e Aderenti Giovani), di ciascuna delegazione, in regola con il pagamento delle quote sociali; essa dovrà essere convocata dal Responsabile Regionale, almeno una volta l'anno, entro il 31 maggio;
- il **Consiglio di Delegazione:** eletto dall'assemblea di delegazione per un triennio;

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

- il **Responsabile Regionale**: eletto dal consiglio, al suo interno, per un triennio.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA DI DELEGAZIONE

Ciascuna Delegazione Giovanile si riunisce, su convocazione del rispettivo Responsabile Regionale o, nel caso di assenza o di impedimento di questi, in sua sostituzione, su sua delega e nell'ordine, del Vice Responsabile Regionale o del consigliere più anziano d'età, almeno una volta l'anno, entro il 31 del mese di maggio, per decidere il programma delle attività e delle iniziative da promuovere, per deliberare in merito alla nomina delle cariche sociali e su altri argomenti posti all'ordine del giorno.

La Delegazione Giovanile è, inoltre, convocata quando il Responsabile Regionale e il Consiglio ne ravvisino la necessità o su richiesta, motivata, di almeno un decimo dei soci ordinari e dei soci ordinari giovani, aventi diritto di voto, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, la convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data di ricezione della richiesta. Se il Responsabile Regionale o, su sua delega, il vice non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente della rispettiva Sezione regionale.

La convocazione dell'assemblea di delegazione, riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, deve avvenire mediante avviso scritto inviato a ciascun socio giovane per lettera o per posta elettronica, dietro suo consenso, almeno due settimane prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea di delegazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Possono intervenire all'assemblea di delegazione e partecipare alle votazioni tutti i soci aventi diritto a norma dell'articolo 3 del presente regolamento.

I soci Ordinari e i soci Ordinari Giovani, ove impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare per delega in assemblea. I soci Aderenti Giovani non possono essere delegati.

Una stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci.

L'assemblea, così convocata, può validamente deliberare, a maggioranza relativa (ossia, metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti e, pertanto, non necessariamente più della metà), quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci Ordinari e dei soci Ordinari Giovani aventi diritto di voto. In seconda convocazione, le deliberazioni possono essere adottate, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero di soci giovani aventi diritto di voto.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione (Responsabile Regionale o, su sua delega e nell'ordine, vice responsabile regionale o consigliere più anziano d'età).

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DI DELEGAZIONE

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

Possono essere eletti nel Consiglio di Delegazione i soci Ordinari e i soci Ordinari Giovani, in regola con il versamento delle quote sociali, delle rispettive delegazioni giovanili.

Il numero dei membri del Consiglio di Delegazione, dispari e fino ad un massimo di undici, è a discrezione di ogni delegazione giovanile, in funzione delle attività da svolgere; essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o esclusione di un membro, il Consiglio di Delegazione provvede subito alla sua sostituzione convocando l'assemblea di delegazione per le votazioni.

Il Consiglio di Delegazione elegge tra i propri membri un Responsabile Regionale e, su proposta di questi, un Vice Responsabile Regionale, scelto tra i membri del Consiglio di Delegazione.

Il Consiglio di Delegazione si riunisce tutte le volte che il Responsabile Regionale lo ritenga opportuno e in ogni caso almeno quattro volte l'anno, o su richiesta motivata di almeno due dei suoi membri, indicante gli argomenti che si desidera vengano inseriti all'ordine del giorno. In quest'ultimo caso, la convocazione dovrà avvenire entro due settimane dalla data di ricezione della richiesta.

Se il Responsabile Regionale o, su sua delega, il vice non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal Presidente di Sezione regionale.

La convocazione del Consiglio di Delegazione, riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, deve avvenire mediante avviso scritto inviato a ciascun membro per lettera o per posta elettronica, dietro suo consenso, almeno due settimane prima della data fissata. Nell'avviso di convocazione del consiglio può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.

Il Consiglio così convocato può validamente deliberare, a maggioranza relativa (ossia, metà più uno dei voti espressi, essendo neutri gli astenuti e, pertanto, non necessariamente più della metà), quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti, aventi diritto di voto. In seconda convocazione le deliberazioni possono essere adottate, a maggioranza relativa, qualunque sia il numero dei componenti, aventi diritto di voto.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede la riunione (responsabile regionale o, su sua delega e nell'ordine, vice responsabile regionale o consigliere più anziano d'età).

I componenti del Consiglio di Delegazione, qualora impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare per delega da altro membro del consiglio.

Ciascun componente del consiglio non può rappresentare più di un membro.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE REGIONALE

Il Responsabile Regionale ha il compito di coordinare le attività del Consiglio e della Delegazione Giovanile; egli conferisce ai membri del Consiglio stesso attribuzioni e incarichi specifici, sull'assolvimento dei quali i medesimi devono periodicamente riferire.

ADSI

Associazione Dimore Storiche Italiane
Ente morale riconosciuto con DPR 26 novembre 1990
Membro dell'Union of European Historic Houses Associations

Spetta al Responsabile Regionale proporre il Vice Responsabile Regionale, scelto tra i componenti del Consiglio di Delegazione, e nominare, eventualmente, un segretario scelto tra tutti i soci Ordinari o soci Ordinari Giovani della Delegazione, che, come tale, parteciperà alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Il Responsabile Regionale partecipa, con voto consultivo, al Comitato Direttivo di Sezione, riferendo sull'attività della Delegazione Giovanile.

Egli è componente di diritto del Comitato di Coordinamento Nazionale, fino al termine del suo mandato.

Il Responsabile Regionale rimane in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Responsabile Regionale, questi viene sostituito, su sua delega non rinnovabile e nell'ordine, dal vice Responsabile Regionale o dal Consigliere più anziano d'età.

ARTICOLO 16 - NORME FINALI

Per ogni questione od occasione non disciplinata nel presente regolamento si applicano, per analogia, le norme dello Statuto dell'Associazione.

Modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal Comitato di Coordinamento Nazionale, a maggioranza semplice (ossia, metà più uno degli aventi diritto di voto), previo parere favorevole della Commissione regolamento. Il regolamento dei Gruppi Giovani deve essere inoltre approvato da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il presente regolamento del Gruppo Giovani dell'Associazione Dimore Storiche Italiane sostituisce il precedente approvato in data 5 marzo 1994.